TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 102-bis

Condizioni di avanzamento per i personali delle categorie di nuova istituzione

Testo Unico-art. 102 bis

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Versione in vigore dal 9 ottobre 2010, tuttora in vigore · versione 28

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-102-bis-condizioni-di-avanzamento-per-i-personali-delle-categorie-di-nuova

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it